

## II

*(Atti non legislativi)*

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/122 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2020

**sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti del Messico relativo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose <sup>(2)</sup> (in seguito denominato «accordo») è entrato in vigore il 1° luglio 1997.
- (2) Ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo, l'Unione e gli Stati Uniti del Messico hanno negoziato un accordo in forma di scambio di lettere per sostituire gli allegati I e II dell'accordo, al fine di aggiornare e rettificare gli elenchi delle bevande spiritose protette.
- (3) È opportuno approvare lo scambio di lettere a nome dell'Unione europea.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti del Messico relativo alla sostituzione degli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e dei nuovi allegati I e II sono acclusi alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 152 dell'11.6.1997, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GUL 152 dell'11.6.1997, pag. 16.

*Articolo 2*

Il membro della Commissione responsabile per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2020

*Per la Commissione*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---